REPUBBLICA ITALIANA 05219-21

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 12/2021
PAOLO MICHELI		CC - 08/01/2021
GIUSEPPE DE MARZO	- Relatore -	R.G.N. 30341/2020
MATILDE BRANCACCIO		
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 09/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 09/06/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto dalla (omissis) s.r.l. avverso la decisione di rigetto, da parte del g.i.p., della richiesta di dissequestro dell'immobile locato a (omissis) (omissis), indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. e sottoposto a sequestro preventivo, in riferimento all'art. 474-*bis* cod. pen., dal momento che, nel modulo locato, il secondo avrebbe svolto l'illecita attività di produzione di gioielli col marchio contraffatto.

2. Nell'interesse della (omissis) s.r.l., in persona della legale rappresentante (omissis), è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge per inesistenza della motivazione del provvedimento reiettivo, sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la motivazione *per relationem* della decisione del g.i.p., il quale aveva rigettato la richiesta di dissequestro limitandosi ad tradotta in una acritica adesione alle scelte dell'accusa.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per mancanza di motivazione su un punto decisivo per l'accertamento del fatto.

Si osserva che il presupposto della misura cautelare, ossia la invalidità del contratto di locazione per mancanza del gradimento del (omissis), era stato smentito, senza che il Tribunale avesse tenuto conto delle dichiarazioni di (omissis) e della produzione del Disciplinare del Consorzio, che individua nell'esistenza di un contratto di locazione già concluso il presupposto della richiesta di gradimento.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 474-*bis* cod. pen., sottolineando: a) che il contratto di locazione concluso tra la società ricorrente e l'indagato (omissis), avente ad oggetto il modulo 133 *sub* 4 all'interno del (omissis) era valido; b) che, a seguito della richiesta di gradimento rivolta dalla (omissis) al (omissis), il Presidente di quest'ultimo, in data 08/01/2019, aveva comunicato che il Collegio dei garanti non si era espresso, poiché bisognava «acquisire il provvedimento di chiusura del procedimento a suo tempo attivato a carico di (omissis)»; c) che (omissis), fratello di (omissis), il 14/12/2018, nella qualità di amministratore di altra società aveva chiesto di accreditare il (omissis) come collaboratore al fine di consentirgli l'ingresso nel centro; d) che siffatta autorizzazione era stata concessa; e) che il 21/01/2019 la ricorrente aveva depositato presso il (omissis) una missiva con la quale si reiterava la richiesta originaria, allegando il certificato del (omissis) e criticando il ritardo del Consorzio nel provvedere; f) che, solo successivamente alla missiva, il (omissis), chiedendo spiegazioni al (omissis), veniva a conoscenza dell'esistenza

di un precedente sequestro, cui aveva fatto seguito il dissequestro dei beni; g) che, in tale contesto era insostenibile parlare di malafede dei (omissis)

Considerato in diritto

1. La doglianza sviluppata nel primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Va premesso che, come anche di recente ribadito da questa Corte nella sua più autorevole articolazione (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo), non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M: in proc. Altoè, Rv. 268404), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, n. 6243 del 07/03/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta.

Ciò posto, del tutto erroneamente parte ricorrente invoca, nel caso di specie, la disciplina prevista dal legislatore per il caso di ordinanza genetica, dal momento che quest'ultima risponde all'esigenza di impedire atteggiamenti di acritica riproposizione, da parte di un organo giurisdizionale terzo ed imparziale al cui intervento è subordinata la limitazione di beni costituzionalmente rilevanti del cittadino, delle argomentazioni del pubblico ministero, inteso come parte processuale (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 26678901).

Quest'ultima pronuncia, occupandosi dell'ambito di applicabilità della normativa generale alle misure ablative reali, ha testualmente osservato, nel par. 6.4. della motivazione, che la disciplina mira a rendere «effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9».

Diversa, evidentemente, è la situazione che si pone, come, nella specie, a seguito di una richiesta di dissequestro, che si colloca al di fuori dell'ambito applicativo della legge e presuppone l'esistenza di una positiva valutazione, autonomamente operata dal giudice, rispetto alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

2. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in relazione alla loro stretta connessione logica, sono inammissibili, poiché manifestamente infondati e aspecifici.

Analizzando il significato dell'art. 474-*bis,* terzo comma, cod. pen., questa Corte ha rilevato che, in tema di sequestro preventivo di cose soggette a confisca ai sensi dell'indicata previsione, il terzo proprietario, estraneo al reato, che invochi la restituzione del bene è tenuto a provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego dello stesso e di avere adempiuto all'obbligo di vigilanza sull'uso della cosa nei limiti che gli sono consentiti dalla legge e dal contratto (Sez. 2, n. 23543 del 18/01/2019, Sansano, Rv. 27675101).

In tale cornice, parte ricorrente, nonostante la chiarissima puntualizzazione dell'ordinanza impugnata, torna ad insistere sulla legittimità del contratto di locazione e sulle anomalie procedurali del (omissis) , ossia su profili sostanzialmente estranei al percorso argomentativo seguito dal Tribunale.

Quest'ultimo, infatti, muovendo dall'onere dimostrativo posto dal terzo comma dell'art. 474 *bis* cod. pen. a carico del terzo, ha rilevato: a) che, a seguito della prima comunicazione interlocutoria del Presidente del consiglio di amministrazione del (omissis), la società locatrice non aveva chiesto alcun chiarimento, il che lasciava intendere che la stessa ben sapesse che il (omissis) era indagato o imputato in un procedimento penale, giacché non si spiegherebbe altrimenti il silenzio di un soggetto interessato alla definizione della pratica, ossia all'accertamento dell'avverarsi o non della condizione alla quale era subordinata l'efficacia del contratto di locazione; b) che solo in tal modo si spiegava l'artificio di fare accreditare falsamente il (omissis) come collaboratore del fratello della legale rappresentante per consentirgli di occupare – come in effetti occupò – l'immobile locato; c) che, nella missiva del 21/01/2019 la stessa ricorrente aveva ammesso di essere a conoscenza del procedimento a carico del (omissis) il cui difensore aveva avanzato richiesta di archiviazione.

Rispetto a tali indicazioni, dalle quali il Tribunale ha tratto la prova che la ricorrente fosse a conoscenza della pericolosità del (omissis) rispetto alla attività di contraffazione dei marchi, il ricorso omette un confronto che non sia meramente reiterativo ed assertivo di circostanze secondarie.

In tale contesto, solo per completezza si osserva che, nella prospettiva penalistica del presente procedimento, è del tutto irrilevante l'atteggiamento del Consorzio nei confronti della ricorrente.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue *ex* art. 616 cod. proc. pen., la condanna della al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/01/2021

Il Consigliere estensore
Giuseppe De Marzo

Il Presidente
Stefano Palla

DEPOSITATA
oggi 26 GEN 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO